

RISOLUZIONE N. 52/E



Roma, 14 settembre 2020

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

L'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta ai soggetti indicati nello stesso articolo 125, nella misura e alle condizioni ivi stabilite e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, prevedendo, in particolare, che:

- a) i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre 2020;
- b) per ciascun beneficiario, il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
- c) ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 125, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è

pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

- d) il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l'altro, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
- e) ai sensi dell'articolo 122 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, in alternativa all'utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. I cessionari possono, tra l'altro, utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata all'Agenzia delle entrate la prima cessione del credito;
- f) ai fini dell'utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 settembre 2020 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d'imposta di cui al punto c), pari al 15,6423 per cento.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 15,6423 per cento, troncando il risultato all'unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Nel campo “*anno di riferimento*” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente